



Comune di Vimodrone

(Provincia di Milano)

c.a.p. 20090

Cod. Fisc. **07430220157**
Partita Iva **00858950967**

ORIGINALE

Registro Interno n. 149

Registro Generale n. 736

DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Assunta nel giorno 23-12-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CON CUI CONCLUDERE ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI SPECIFICI AVENTI AD OGGETTI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE, RELATIVE PERTINENZE E AREE ESTERNE

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- vi è la necessità di individuare un soggetto che riseca a fornire una strutturata risposta in termini di pronto intervento e di programmato mantenimento dello stato di efficienza ed efficacia del patrimonio immobiliare, relative pertinenze ed aree esterne della Stazione Appaltante. Nello svolgimento di tale attività l'operatore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito dell'operatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.
- Vi è urgenza di procedere al più presto al fine di poter avere un operatore economico qualificato che possa intervenire tempestivamente, eseguendo quegli interventi necessari per eliminare le molteplici "fonti" di danni a carico degli utenti;
- Il progetto dei lavori di manutenzione edile sul patrimonio immobiliare esistente, relative pertinenze e aree esterne è stato redatto dall'Ing. Christian Leone e la direzione lavori e l'assistenza al collaudo è stata affidata al Geom. Falzone Giovanni

Visti gli elaborati tecnici del progetto di manutenzione edile sul patrimonio immobiliare esistente, relative pertinenze e aree esterne predisposti dal RUP in data 09/12/2015, da cui risulta che:

- ✓ L'importo complessivo presunto per la realizzazione di detti interventi, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera ed esclusi oneri fiscali ammonta ad euro **204.918,03**. Detto importo ha un valore prognostico ed è stato formulato sulla base di una prassi storica consolidatasi negli anni, prendendo come riferimento, da una parte, l'elenco prezzi del Comune di Milano e dall'altra la tipologia e la quantità di interventi che storicamente si sono resi necessari da effettuare.
- ✓ gli interventi di lavori che si reputa necessario da effettuare rientrano nel gneiss della manutenzione e sono classificati nell'unica categoria prevalente **OG 1 CLASSIFICA I**

- ✓ Il luogo di esecuzione è il Comune di Vimodrone , così come più specificatamente indicato nel capitolato.

Si è cercato di studiare ed analizzare quale fosse l'istituto contrattuale più adeguato per rispondere all'esigenza operativa del Comune , di poter essere tempestivamente in grado di intervenire sul patrimonio immobiliare esistente, relative pertinenze e aree esterne con lavori di manutenzione, ripetitivi e standardizzati, molto spesso urgenti, difficilmente però programmabili ex ante sia nel quantum sia nel quando

Dall'analisi operata, si ritiene opportuno sperimentare l'istituto dell'accordo quadro, previsto dall'articolo 59 del D.lgs. n. 163/2006 e segnatamente la modalità indicata nel comma 4 del citato articoli, strategicamente deputato proprio ad essere utilizzato per quei lavori di manutenzione che presumibilmente (sulla base di un giudizio prognostico) si rendono necessari in un certo arco temporale, di cui tuttavia, al momento della attivazione della procedura di scelta del contraente, sia incognito tanto l'an dei lavori da attivare quanto l'esatta misura (quantum) , frequenza (quando) e natura/modalità (quomodo).

In tal modo, con la stipula dell'accordo quadro viene posto in essere un "contratto normativo" in cui sono stabilite le regole e le modalità con cui poi verranno affidati successivamente durante la vigenza dell'accordo quadro i singoli "appalti attuativi" di lavori di manutenzione, allorquando si manifesta la necessità. Questo permette di avere quella flessibilità, efficienza amministrativa e riduzione delle procedure urgenti, necessaria proprio per soddisfare le esigenze operative del Comune. L'accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'appaltatore che verrà selezionato a seguito della procedura che verrà bandita con il presente atto, in quanto definisce la disciplina relativa all'affidamento e attuazione dei singoli appalti specifici e conseguenti contratti d'appalto attuativi, che verranno posti in essere allorquando si manifesta la necessità, nei quali verranno specificati, di volta in volta le tipologie dei lavori da effettuare, le quantità, la tempistica ect. In tal modo, l'ammontare presunto di euro **204.918,03** ha di fatto il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto per il Comune nonché di definire il quadro economico dell'accordo quadro risultando composto dalla somma di tutti i presunti importi dei futuri e possibili appalti specifici attuativi. L'importo complessivo di euro **204.918,03** dell'accordo quadro pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Comune: gli affidamenti degli appalti specifici avverranno a favore dell'operatore economico selezionato volta per volta durante la validità dell'accordo quadro, allorquando se ne manifesta la necessità, prendendo a riferimento i prezzi contenuti nell'elenco prezzi del Comune di Milano posto a base di gara, sui quali verrà applicato il ribasso offerto dall'operatore nell'ambito della procedura che verrà bandita con il presente atto.

Per la scelta del soggetto con cui concludere l'accordo quadro di che trattasi e a cui poi affidare i singoli appalti specifici durante la validità dell'accordo quadro , si ritiene di attivare la procedura prevista dall'articolo 122 comma 7 del D.lgs. n. 163/2006, potendo rientrare detti lavori per la loro natura e il loro importo nell'ambito della previsione normativa citata e tenuto conto dell'estrema urgenza di procedere all'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'attuazione dei singoli appalti specifici, attesa in questo momento l'assenza di detto soggetto e quindi l'esposizione del Comune ad un elevato rischio. affidamento,

Da una analisi operata, non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune

Si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico

messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL.

Per l'individuazione degli operatori da invitare, in numero 5, si è effettuata una estrazione a sorteggio pubblica in data **18/12/2015**, come da verbale agli atti tra gli operatori iscritti nell'elenco telematico del Comune di Vimodrone gestito dall'Arca Regione Lombardia, in possesso della qualificazione **OG1 classifica 1**. Detto elenco è un elenco aperto, in cui è sempre possibile l'iscrizione, per la quale vi è presente sul sito internet del Comune l'avviso il regolamento per l'iscrizione.

Accertato come:

- la durata che si è pensata di attribuire all'accordo quadro è di 1 anno, rientrante pienamente nel limite normativo che il comma 9 dell'articolo 59 del D.lgs. n. 163/2006 stabilisce in quattro anni. Si è pensato di stabilire quale causa di cessazione anticipata dell'accordo tempo in caso di esaurimento prima di quella data della somma massima ex ante stabilita. Simmetricamente, si è pensato di prevedere che la durata dell'accordo quadro possa essere estesa fino a ulteriori massimo 12 mesi, su comunicazione del Comune da inviare all'operatore affidatario, qualora a tale data non sia esaurito l'ammontare della somma sopra indicata e fino al raggiungimento della suddetta somma.
- Il termine che si è pensato di assegnare per la presentazione delle offerte è di 10 giorni, adeguato a quanto previsto per le procedure negoziate dal D.lgs. n. 163/2006 e ritenuto ragionevole, atteso che dell'esigenza di dare corso a detti lavori si era data notizia per tempo nell'avviso di preinformazione pubblicato nei primi mesi dell'anno 2015, potendo quindi i vari operatori interessati organizzarsi per tempo.

Preso atto che, dopo alcune proroghe, a far data dal 01 novembre 2015 è divenuto operativo l'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che obbliga i Comuni non capoluogo di provincia ad acquisire beni, servizi e lavori facendo ricorso, alternativamente, a quattro modelli aggregatori specificatamente previsti. Il Comune di Vimodrone si è organizzato e allineato a questa nuova disposizione, optando, tra le alternative previste dal legislatore nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, per l'accordo consortile con un altro Comune, stipulando, dapprima, con il Comune di Cassina de Pecchi, e poi, successivamente, anche con l'aggiunta del Comune di Rodano, una convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 per la costituzione della centrale unica di committenza. Si è quindi disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, disciplinando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc.

Accertato come, sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino all'aggiudicazione provvisoria, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e

l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva.

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire-;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;

Dato atto che:

- ✓ il **fine** del contratto è quello di trovare un soggetto qualificato con cui concludere un accordo quadro per poi durante la validità dell'accordo quadro dare attuazione, in caso di necessità, agli appalti specifici di *Lavori di manutenzione edile sul patrimonio immobiliare esistente, relative pertinenze e aree esterne* secondo le condizioni contenute nell'accordo quadro e sulla base dell'elenco prezzi posto a base della procedura cui verrà applicato il medesimo ribasso offerto nella prima procedura.
- ✓ **L'oggetto e le clausole essenziali** : è l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, a corpo, riconducibili alla categoria prevalente **OG 1 classifica 1** secondo le indicazioni più di dettaglio contenute negli elaborati progettuali allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale. . In particolare si rileva come:
 - non sia possibile procedere ad una suddivisione a lotti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, così come modificato dall'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le prestazioni richieste risultano fortemente correlate; la loro suddivisione accrescerebbe sia i rischi legati alla non corretta esecuzione sia la diseconomicità dovuta alle mancate sinergie attuabili con la richiesta di una prestazione integrata;
 - alcune prestazioni dedotte nel presente appalto rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012. Pertanto occorre che i concorrenti, che non fossero ancora iscritti o non avessero ancora fatto domanda, presentino domanda di iscrizione alle cd. "white lists" istituite presso le Prefetture competenti per territorio, ai fini della stipula del contratto. In ogni caso in caso di stipula del contratto sulla base della sola istanza di iscrizione, l'Amministrazione comunicherà alla competente Prefettura di attendere l'adozione del provvedimento definitivo e che, qualora sopravvenga diniego all'iscrizione, procederà a recedere dal contratto. Rimane inteso che nel periodo intercorrente tra la stipulazione del contratto e l'iscrizione vera e propria nell'elenco, il contratto è comunque eseguito;
 - Vi è la necessità di procedere ad una consegna anticipata dei lavori, nelle more della stipula del contratto e ciò per i medesimi motivi sopra indicati che hanno portato ad attivare questa tipologia di procedura;
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010,

l'appaltatore dei lavori dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (cig), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 saranno contenuti nel contratto che verrà successivamente stipulato;

- ✓ **La forma** che si adotterà che si adotterà per la stipula dell'accordo quadro sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ;
- ✓ **La modalità di scelta del contraente** è procedura negoziata ex articolo 122 comma 7 del D.lgs 163/2006 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Piattaforma Sintel con invito a n 5 operatori economici individuati secondo la procedura sopra indicata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, rappresentato sul ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte 10 giorni, ritenendo detto termine adeguato a quanto previsto per le procedure negoziate dal D.lgs. n. 163/2006 e ritenuto ragionevole, atteso che dell'esigenza di dare corso a detti lavori si era data notizia per tempo nell'avviso di preinformazione pubblicato nei primi mesi dell'anno 2015, potendo quindi i vari operatori interessati organizzarsi per tempo.

Si ritiene quindi di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc l'espletamento della procedura, previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice cig, che, al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'ancac e osservatorio come previsto nella convenzione

Verificato come ai fini contabili le somme necessarie alla copertura finanziaria dei lavori sono le seguenti:

TIPOLOGIA	CAP	INTERVENTO	SIOPE	2016
MANUT. ORD. PATRIMONIO	224/14	1.01.05.03	1311	150.000
MANUT. ORD. BIBLIOTECA	716/14	1.05.01.03	1311	10.000
MANUT. ORD. SCUOLE MEDIE	618/12	1.04.03.03	1311	30.000
MANUT. ORD. SCUOLE ELEMENTARI	566/07	1.04.02.03	1311	30.000
MANUT. ORD. SCUOLE MATERNE	592/10	1.04.01.03	1311	30.000
TOTALE				250.000

VISTI:

1. il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i;
2. il D.P.R. n. 207/2010;
3. il D.lgs n. 267/2000;
4. il Decreto sindacale n.20 del 19/12/2014
5. il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.
6. la Delibera di CC n° 52 del 29/06/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.149 del 23-12-2015 COMUNE DI VIMODRONE

previsione 2015 e la Delibera di GC n. 91 del 01/07/2015 con la quale è stato assegnato il budget triennale ai responsabili di Settore e di Servizio e s.m.

DETERMINA

1. Di approvare gli elaborati progettuali del progetto di *Lavori di manutenzione edile sul patrimonio immobiliare esistente, relative pertinenze e aree esterne* che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale composto dai seguenti elaborati:

- Schema di Contratto Accordo Quadro;
- Capitolato;
- Schema ods-tdl;
- DUVRI;

2. Di dare atto che il quadro economico dei lavori è di euro è il seguente:

A	Importo complessivo appalto		204.918,03
A1	importo soggetto a ribasso		147.540,98
A2	mdo (26% di A)	€.	53.278,69
A3	oneri sicurezza (2%A)		4.098,36
B	IVA 22%	€.	45.081,97
	Totale	€.	250.000,00

e che detta somma trova copertura ai seguenti capitoli di spesa:

TIPOLOGIA	CAP	INTERVENTO	SIOPE	2016
MANUT. ORD. PATRIMONIO	224/14	1.01.05.03	1311	150.000
MANUT. ORD. BIBLIOTECA	716/14	1.05.01.03	1311	10.000
MANUT. ORD. SCUOLE MEDIE	618/12	1.04.03.03	1311	30.000
MANUT. ORD. SCUOLE ELEMENTARI	566/07	1.04.02.03	1311	30.000
MANUT. ORD. SCUOLE MATERNE	592/10	1.04.01.03	1311	30.000
TOTALE				250.000

3. Di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento della conclusione dell'accordo quadro e i successivi affidamenti degli appalti attuativi secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto di cui al punto 1 del presente atto nonché le indicazioni contenute nel presente atto, cui si rinvia integralmente;

4. di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di che trattasi all'Ufficio comune operante come CuC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice Cig, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso

l'anac e osservatorio come previsto nella convenzione citata;

5. di dare atto che il valore dell'accordo quadro è di euro 204.918,03:

6. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, Segreteria, Contratti e affari Legali per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE
LEONE CHRISTIAN

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

cap 224/14 imp.313/16 euro 150.000, cap 716/14 imp.314/16 euro 10.000, cap 618/12 imp.315/ 16 euro 30.000, cap 566/07 imp.316/ 16 euro 30.000, cap 592/10 imp.317/ 16 euro 30.000 .

Vimodrone, lì 28-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PICCO PAOLA

La presente copia è conforme all'originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione.

Vimodrone, lì _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO/SETTORE

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale

a partire dal giorno 29-12-2015 per 15 giorni consecutivi.

Vimodrone, lì 29-12-2015

L'IMPIEGATO DELEGATO